



COMUNE DI MAZZARINO

Registro Generale n. 8

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 4 DEL 19-03-2021**

Ordinanza del Sindaco

N. 4 DEL 19-03-2021

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento del contagio da virus COVID 19 nel territorio comunale, valide dal 20 marzo 2021 fino a nuove disposizioni

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di marzo,

IL SINDACO

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Circolare del Ministro della Salute del 12 ottobre 2020 recante: "Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 con il quale vengono adottate *Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 novembre 2020 con il quale vengono adottate *Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*;

VISTI ALTRESI':

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020, avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)

IL DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1, avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001) (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021)

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021, avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»

IL DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

IL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

IL DPCM 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021, avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

IL DPCM del 2 marzo 2021 relativo a Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato in G.U. n.52 del 2 marzo 2021

IL DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 - Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

RICHIAMATO l'art. 11 del DPCM del 2 marzo 2021 che dispone: *Puo' essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;*

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni, si assiste ad un rapido aumento dei casi di positività al virus SARS-CoV2;

TENUTO CONTO che la diffusione del contagio impone la necessità di adottare misure severe di contrasto alla diffusione del virus;

RITENUTO necessario, ai fini dell'attività di prevenzione collettiva, limitare il diffondersi del virus che inevitabilmente si verifica in presenza di più persone contemporaneamente anche in spazi aperti specie se non di notevole estensione ;

SENTITO il parere del personale medico e sanitario del territorio che ravvisano la necessità di misure di contenimento più restrittive;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Al fine della salvaguardia della pubblica salute:

1. **La quarantena**, per i soggetti che sono a conoscenza di essere stati esposti all'agente infettivo del Covid 19 ovvero che si siano sottoposti a tampone antigenico presso strutture private con esito positivo e che sono in attesa di tampone molecolare da parte dell'ASP e per i soggetti che siano conviventi o abbiano contatti stretti con soggetti risultati positivi al tampone antigenico o molecolare anche nell'attesa di essere presi in carico dall'ASP di competenza;
2. **La chiusura** di tutti i centri culturali, sociali e ricreativi;
3. **Il divieto** a chiunque di stazionare nei pressi dei bar, pizzerie e ristoranti, se non per il tempo necessario al ritiro del cibo da asporto che dovrà essere consumato esclusivamente in separata sede senza creare alcuna forma di assembramento;
4. **L'accesso regolamentato e scaglionato** agli esercizi commerciali al dettaglio nei limiti e nelle forme previste dall'allegato 11 *“Misure per gli esercizi commerciali”* del DPCM in vigore e comunque evitando che si formino assembramenti, che l'attività si svolga a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
5. **Il divieto** delle veglie funebri, consentendole in forma strettamente privata così come le esequie al cimitero che dovranno avvenire obbligatoriamente in forma strettamente privata;
6. **La sospensione** di qualsiasi attività e/o riunione, anche privata, , che implicano l'aggregazione di persone nei luoghi al chiuso e all'aperto di qualsiasi genere, potendo svolgerle con modalità a distanza, eccetto la seduta del C.C. del 20.03.2021 già programmata;
7. **Divieto di stazionamento a persone, dalle ore 16:00 e fino alle ore 06:00**, nelle sotto indicate zone della città oggetto delle segnalazioni sopra richiamate:

- CORSO VITTORIO EMANUELE;
- PIAZZA VITTORIO VENETO;
- VIALE REGINA ELENA;
- VIA SICILIA;
- PIAZZA GESUALDO;
- PIAZZA MONTEROSSO;
- VILLA COMUNALE;
- VILLETTA SAN DOMENICO;
- VILLA QUATTROCCHI;
- VIA GRAMSCI;
- VIA E. FERMI;
- VIA TOGLIATTI (Zona Ufficio Postale);
- VILLETTA PADRE PIO;
- VIA CAPPUCCINI (Zona Calvario);
- S.P. 191 (Zona Campetti;
- VIA CASTELVECCHIO;
- VIALE DELLA PACE E ZONE LIMITROFE;
- C/DA MERCADANTE;
- VIA MINOLDO;
- VIA GALLO (Chiesa Signore Dell'Olmo;
- VIA T. TASSO (Zona Chiesa Santa Maria di Gesù);
- VIA LAURELLA (Zona Immacolata);
- VIA TORRICELLI (Zona antistante la Villa Comunale);
- VIA SALITA MADONNA;
- VIA UGO FOSCOLO (Zona Ospedale);
- VIALE EUROPA;
- VIALE DELLA REGIONE;
- VIA COLLEGIO;
- VIA MARRONE;

- VIA CONCEZIONE;
- VIA PRINCIPE UMBERTO;
- VIA TEATRO;
- VIA MARGAGNI;
- VIA ARCO CAPIZZI;
- VIA PERO;
- VIA LONGO;
- VIA CATANIA;
- VIA GIARRIZZO;

CHIUSURA TOTALE CON EFFETTO IMMEDIATO DELLA VILLA COMUNALE "BELVEDERE MADONNA", DELLA VILLETTA PIAZZA COLAJANNI, VILLA "FALCONE E BORSELLINO", VILLA QUATTROCCHI DI VIA GRAMSCI;

DIVIETO DI UTILIZZO E STAZIONAMENTO DELLE PANCHINE UBICATE LUNGO IL CORSO VITTORIO EMANUELE, IN PARTICOLARE:

- PIAZZA DON FRANCESCO SOLARINO (ZONA SALESIANI ED EX CASERMA CARABINIERI);
- PIAZZA MONTEROSSO;
- ADIACENZE SCUOLA SAN DOMENICO:

8. È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività consentite nel D.P.C.M., vanno rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza;

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Che il presente provvedimento abbia efficacia dal 20 marzo 2021 fino a nuove disposizioni.

DISPONE CHE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
 2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
 3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
 4. Che copia della presente sia trasmessa, all'ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione, alla Prefettura UTG di Caltanissetta, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.
- Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

AVVERTE

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Marino Vincenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2021 al 03-04-2021

Lì 19-03-2021

Il Responsabile del Primo Settore
F.to STRAZZERI LUIGI

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore